

**SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. MOLISE ED AGLI ALTRI
ORGANI DI GARANZIA**

PROCEDURA DI DEFINIZIONE

**DETERMINA
DEL
DIRETTORE DEL SERVIZIO**

numero 26

Campobasso, 21/09/15

OGGETTO: Archiviazione procedimento n.72/2015 promosso da Rossi Bruno contro H3G s.p.a. per rinuncia ex art. 20 regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS.

l'istruttore

Dr. Lucio DALLA TORRE



il Dirigente

Dr. Vincenzo TOMA



- PREMESSO** che in data 20,07.2015 l'utente *Avv. Tommaso ROSSI* ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°1928/COM/15 in data 20.07.2015, che vedeva come controparte l'operatore Wind Telecomunicazioni s.p.a.
- RILEVATO** che con nota 1973 del 22,07.2015, l'ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento ed ha fissato la data di comparizione delle stesse al 14 settembre 2015, per la discussione del reclamo e per verificare la possibile soluzione bonaria della controversia;
- PRESO ATTO** che con nota della *H3G S.p.a.* datata 29.07.2015 pervenuta via Fax in data 30.07.2015 la compagnia telefonica ha trasmesso la copia dell'accordo transattivo tra le parti che prevede anche la rinuncia da parte del ricorrente a proseguire l'azione, che si allega in uno alla presente;
- VISTO** l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale recita "se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza...., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA** la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA** la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*" e successive modificazioni e integrazioni; **VISTO** l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- VISTO** l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- VISTA** la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe



concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia";

RITENUTO di dover procedere in merito all'archiviazione della istanza di definizione presentata dall'utente *Avv. Ivana*, per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 20 del soprarichiamato regolamento

DETERMINA


per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l'istanza di definizione prodotta dall'utente *Avv. OSSI* acquisita al protocollo di questo Servizio al n°1928/COM/15 in data 20.07.2015 che vedeva come controparte l'operatore H3G S.p.a. atteso che tra le parti è avvenuta una transazione come da nota datata 29.07.2015 pervenuta in data 30.07.2015 via fax

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo TOMA



Mod. AR 013



Gentile Sig.ra IVANA ROSSI
Via Pietrunto, n°23
86100, Campobasso (CB)
email ivyrossi@virgilio.it

Roma 29.07.2015

(Proposta riservata e non divulgabile)

OGGETTO : GU14 - Istanza di definizione Co.re.com Molise, PROT.1928/COM/15... ROSSI (cod.clt. 13136282)

Gentile Sig.ra ROSSI,

in riferimento all'istanza di definizione in oggetto e al colloquio telefonico intercorso in data odierna, siamo a proporLe, per finalita' transattiva :

- Il rimborso, onnicomprensivo delle spese, dell'importo di €. 150,00 entro 30 giorni dalla ricezione della presente proposta debitamente firmata per accettazione, tramite bonifico sulle coordinate intestate a ROSSI che vorrà gentilmente indicarci:

IBAN: IT 0620503403801000000275333

A fronte di ciò, Le parti dichiarano di ritenersi ampiamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere per nessuna ragione o titolo contrattuale o extracontrattuale, astenendosi dall'intraprendere in futuro azioni c/o giudizi di qualsivoglia natura aventi ad oggetto il rapporto intercorso, senza ulteriori aggravii per la nostra Società. Il presente accordo, avente per oggetto le medesime doglianze proposte innanzi al Corecom Molise, determina l'archiviazione della procedura di definizione, avendo le parti scelto di definire le proprie reciproche posizioni mediante la presente transazione. Sarà quindi suo onere dare pronto riscontro al Corecom della definitiva risoluzione della controversia insorta. Inoltre dovrà impegnarsi formalmente a non assumere, nei rapporti con i terzi, comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare danno all'immagine di H3G S.p.A., ovvero a divulgare a terzi notizie o informazioni che possano in qualsiasi modo ledere il buon nome di H3G S.p.A. Del pari si impegna formalmente a non divulgare in alcun modo ed in alcuna forma i termini ed il contenuto della presente proposta transattiva.

Voglia cortesemente firmare la presente per accettazione di quanto proposto da 3 ed inviarla, entro e non oltre le ore 21,00 del 31.07.2015 al fax 391-0942572 o tramite mail all'indirizzo conciliazioneroma@h3g.it per consentirci di procedere con gli adempimenti previsti a nostro carico

Servizio Clienti

30 Luglio 2015

Per Accettazione

ROSSI

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE
